

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO D'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2022 DI A.M.A.CO. S.P.A. REDATTA AI SENSI DELL'ART. 2429, CO. 2, DEL C.C.

AL COMUNE DI COSENZA - SOCIO UNICO DI A.M.A.CO. SPA

Preliminarmente, è necessario evidenziare che il Collegio Sindacale estensore della presente relazione è stato nominato con delibera assembleare del 3 dicembre 2022 e si è insediato il 9 dicembre 2022. Per quanto breve è stata l'attività svolta dal Collegio nel corso dell'anno 2022 possiamo dire che la stessa è stata ispirata alle norme di comportamento del Collegio Sindacale in società non quotate, per come raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, pubblicate a dicembre 2020 e vigenti dal 1 gennaio 2021.

Di tale attività e dei risultati conseguiti Vi portiamo a conoscenza con la presente relazione.

E' da premettere che l'Amministratore Unico si è avvalso del maggior termine di approvazione del Bilancio (180 gg) a causa dell'assorbimento in termini di impegno operativo e tempo conseguenti alla avvenuta presentazione, in data 02.01.2023, presso il Tribunale di Cosenza della domanda di omologazione di concordato preventivo ex. 44 CCI.

E' stato sottoposto al Vostro esame il bilancio d'esercizio dell'A.M.A.Co. spa al 31 dicembre 2022, redatto in conformità delle norme Italiane che ne disciplinano la redazione, che evidenzia un risultato d'esercizio (perdita) di euro 9.563.803. Il bilancio è stato messo a nostra disposizione con il nostro assenso, in deroga al termine di cui all'art. 2429 c.c..

Il Socio, con propria formale comunicazione che resta conservata agli atti del Collegio Sindacale, ha rinunciato espressamente ai termini previsti dall'art. 2429 c.c., per il deposito della relazione del collegio sindacale manlevando l'Organo di controllo da qualsiasi responsabilità e conseguenza derivante dalla mancata osservazione dei termini menzionati.

Il collegio sindacale non essendo incaricato della revisione legale, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza previste nella Norma 3.8 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate" consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. La verifica della corrispondenza dei dati contabili spetta, infatti all'incaricato alla revisione legale.

L'attività della revisione legale dei conti di AMACO spa (di seguito anche solo Società) è stata svolta dal dott. Gaetano Petrassi che ha consegnato la propria relazione datata 27 giugno 2023 dalla quale emerge l'impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio 2022.

Il Collegio sindacale della Società, con il presente documento, è tenuto a concentrare la propria attenzione sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, senza entrare nel merito della domanda di Concordato preventivo in continuità e del relativo piano, attesi i passaggi "istituzionali" sotto riportati.

1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. C.c.

Il Collegio ha vigilato sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e del suo concreto funzionamento.

Il Collegio, seppur breve il periodo di operatività, ha effettuato specifici atti di ispezione e controllo e, in base alle informazioni acquisite, tenuto conto della documentazione visionata e ricevuta, ha espresso giudizi/raccomandazioni che sono stati resi noti all'amministratore unico. Dalle evidenze rilevate, anche nelle riunioni poste in essere dal Collegio presso la sede della Società, tenuto altresì conto anche di quanto dichiarato dall'amministratore unico in carica, è emerso chiaramente una carenza della struttura organizzativa ai sensi dell'art. 2086 c.c. atteso che gli assetti organizzativi aziendali non hanno consentito l'emersione anticipata della crisi d'impresa e ciò anche per la mancata applicazione delle regole di buona amministrazione.

In particolare, in data 14 dicembre 2022, alla luce della precaria situazione economica patrimoniale approvata al 30 settembre 2022 dalla quale è emersa una perdita di euro 579.232 e un patrimonio netto negativo di euro 1.557.443, tenuto conto delle interlocuzioni intervenute con il Revisore della Società dalle quali è emerso che la società è in perdita strutturale e che allo stato è priva del requisito della continuità aziendale, che a detta data pendeva ricorso per liquidazione giudiziale art. 38 D.Lgs 34/2019 prodotto dalla Procura della Repubblica di Cosenza a seguito dello stato di insolvenza emerso dalle indagini della Guardia di Finanza, che il Tribunale di Cosenza aveva disposto la convocazione della Società per giorno 5 gennaio 2023 ore 12 per l'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 121 CCI, Il Collegio Sindacale ha invitato l'Organo amministrativo a provvedere alla immediata assunzione dei provvedimenti ritenuti maggiormente opportuni come richiesto dall'art. 2086 c.c. ed, in particolare, ad avviare un idoneo processo di ristrutturazione dei debiti e di risanamento dell'impresa attraverso gli Istituti previsti dall'ordinamento legislativo.

In data 21 dicembre 2022, il Collegio ha rivolto esplicita richiesta all'Organo amministrativo affinché venisse predisposto, in base alle informazioni ricevute dai consulenti, un valido piano operativo preventivo recante evidenza della tempistica di durata e svolgimento dell'intrapreso percorso di ricognizione e valutazione finalizzato all'eventuale risanamento oppure venisse fornita informativa in merito ad eventuali situazioni che rendessero impossibile proseguire il risanamento della società.

Il Collegio sindacale, tenuto conto della misura del rischio ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 175/16 e del risultato degli indicatori rilevati che danno prova della evidente situazione di crisi finanziaria in presenza del superamento della soglia di allarme, evidenzia e prende atto che la società versa in situazione di crisi aziendale ai sensi dell'art. 14 c. 2 CCI e che l'evidente perdita economica del bilancio 2022 ha determinato un patrimonio netto negativo pari ad euro 10.542.017.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e ci siamo incontrati periodicamente con l'amministratore unico e, sulla base delle informazioni disponibili, quanto, eventualmente, da rilevare è stato riportato nei verbali di riunione periodica.

Abbiamo altresì incontrato il professionista incaricato alla Revisione legale.

Tenuto conto della situazione sopra esposta, il Collegio ha preso atto che:

- In data 2 gennaio 2023 la Società ha presentato, previa decisione adottata con determina ex art. 120 bis CCI in data 27 dicembre 2022 assunta dinanzi al Notaio, ricorso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 CCI, per la concessione del termine di 60 giorni per il deposito, alternativamente, di una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, unitamente alla documentazione a tale richiesta dall'art. 39 co. 1 e 2 CCI; oppure di una domanda di omologazione di un piano di ristrutturazione di cui agli artt. 64-bis e ss CCI, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 39 co. 1 e 2 CCI; oppure, infine, di una domanda di omologazione di concordato preventivo, corredata dal piano,

dall'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2 CCI.

- In data 3 marzo 2023 la società ha depositato la domanda e il piano di concordato preventivo con continuità aziendale, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità, nonché la documentazione di cui all'art. 39 co. 1 e 2 CCI, chiedendo al Tribunale di Cosenza di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 47 CCI, secondo la proposta di concordato e il piano concordatario proposto.
- Il Tribunale di Cosenza, con Decreto in Camera di Consiglio del 19 aprile 2023 ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Francesca Familiari e commissario giudiziale il dott. Fernando Caldiero ed ha, inoltre, stabilito la data iniziale del 1 luglio 2023 e quella finale del 5 luglio 2023 per l'espressione del voto dei creditori e ordinato un limite di valore, euro 50.000, al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione prevista dall'art. 94 comma 2 C.C.I.I.
- In data 6 luglio 2023 il Commissario ha comunicato l'avvenuto deposito della relazione prevista dall'Art. 110 CCI in forza della quale ha dato atto degli esiti della votazione che ha fatto registrare, ai sensi dell'art. 109, comma 5 CCI, il voto favorevole alla proposta di concordato di n. 6 classi su 11;
- Preso atto di quanto sopra, quindi, la società potrà presentare istanza di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale diretta in aderenza alla proposta ed al piano di concordato che la sostanzia.

La domanda di concordato preventivo presentata da A.M.A.Co. spa ha per oggetto una proposta di concordato preventivo che si basa sul presupposto della "continuità aziendale", ai sensi di quanto disposto dall'art. 84 del CCI..

Il Collegio, dalla documentazione esaminata ha preso atto che la proposta di concordato, sorretta dal relativo piano, prevede quanto segue:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri oneri prededucibili "funzionali" e "occasionalmente" in relazione alla procedura;
- L'attivazione della procedura ex art. 88 CCII (trattamento dei crediti tributari e previdenziali);
- Il pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2751 – bis co. 1 n. 2 c.c. e 2751-bis co. 1 n. 5 c.c.;
- Il pagamento del 29% del debito verso i creditori privilegiati ex art. 2753 c.c. e degrado a rango chirografario per incapacienza dell'attivo del 71% del relativo importo e inserimento in apposita classe della quota degradata;
- Il degrado a rango chirografario per incapacienza dell'attivo, del 100% del debito INAIL e di tutti i debiti privilegiati di rango inferiore, con inserimento in apposite classi;

L'adempimento della proposta di Concordato, che è parte della domanda, si svolgerà nella forma del concordato con continuità diretta, senza dismissioni di assets in quanto tutti funzionali alla continuità di impresa ed alla prosecuzione dell'attività.

Il Collegio, inoltre, prende atto:

- della considerazione della Governance societaria secondo la quale la proposta di concordato rappresenta la migliore sintesi e il miglior equilibrio, tra le esigenze di soddisfacimento dei creditori, la valorizzazione ed il mantenimento degli asset societari, la valorizzazione e il mantenimento del Know how aziendale, la valorizzazione ed il mantenimento delle maestranze;

- Che la Governance societaria dichiara che la proposta di concordato preventivo presentata dalla società si impernia sul principio della “continuità aziendale diretta” ai sensi di quanto disposto dall’art. 84 del CCI;
- **Che il ripristino del patrimonio netto a valore positivo è previsto grazie agli effetti contabili dello stralcio concordatario;**
- Che dalla relazione ex art. 105 resa dal Commissario Giudiziale emerge (si riporta testualmente) *“la continuità aziendale, per come strutturata nel piano – tra l’altro in forma diretta – per un verso tutela gli interessi dei creditori e per l’altro verso preserverà i posti di lavoro, infatti, viene assicurato il mantenimento degli attuali livelli occupazionali che, con altre forme, più invasive di risoluzione della crisi d’impresa, sarebbe sicuramente dimensionata. Al riguardo del mantenimento dei livelli occupazionali – alla data della Proposta in organico vi erano 132 unità inquadrati nel CCNL “Autoferrotranvieri”, il piano non prevede licenziamenti ma esclusivamente una riduzione di 20 unità riconducibile a pensionamenti e prepensionamenti prevedibili nell’arco del piano. La proposta consente ai creditori strategici la prosecuzione e/o rinnovazione dei rapporti contrattuali, costituendo cioè una evidente utilità. La proposta di concordato è idonea, a parere dello scrivente, a realizzare sulla base del piano prospettato, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.”*

Al Collegio non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c.

2) **Revisione contabile al bilancio d’esercizio 2022**

Il professionista incaricato alla revisione legale ha predisposto la propria relazione ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e) del D.lgs n. 39/2010.

La relazione del revisore al bilancio 2022, redatta ai sensi dell’art. 14 del D.lgs 27 gennaio 2010 n. 39, è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data 27 giugno 2023. In riferimento alla citata relazione, nella parte relativa alle responsabilità del revisore lo stesso dichiara *“non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio”*.

Nella parte relativa agli elementi alla base della dichiarazione di impossibilità ad esprimere un parere il Revisore dichiara *“lo stesso non è in grado di rilasciare un parere in ordine alla perdita subita, in quanto emergenti da questo bilancio 2022 non si evincono le motivazioni ed i termini di svalutazione dei crediti, e neanche la modalità di costituzione dei fondi per rischi e oneri riferito al Concordato”*; ed ancora *“si precisa che il sottoscritto revisore non è stato interessato da alcuna attività, in fase preventiva alla presentazione del piano di concordato”*.

Nella parte relativa alla dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio il Revisore dichiara *“a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo elementi alla base della dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Pertanto non esprimo un giudizio sul bilancio d’esercizio”*.

Nella parte finale il Revisore chiude la relazione dicendo *“a causa della significatività di quanto descritto nel paragrafo elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della relazione sul bilancio d’esercizio, non sono in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d’esercizio della A.M.A.CO. SPA al 31 dicembre 2022”*.

3) **Il Bilancio d’esercizio 2022**

Il termine ordinario per la convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio, per come statuito dalla legge, previsto per il 30 aprile 2023, è stato differito a 180 giorni dalla chiusura

dell'esercizio per le evidenti ragioni dello stato di Crisi che è sfociato nella presentazione della domanda del Concordato preventivo.

I documenti riguardanti il bilancio 2022 composti da: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione sulla gestione sono stati trasmessi al Collegio Sindacale in data 6 luglio 2023.

Il Bilancio 2022, pur nella sua ordinarietà temporale, si identifica come un bilancio "straordinario". Relativamente alla continuità aziendale, come riportato dall'amministratore nelle note illustrative al bilancio d'esercizio a cui si rinvia "La definizione normativa di concordato con continuità aziendale è chiaramente delineata all'art. 84 CCII.

La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato.

Il principale criterio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori: è concordato in continuità aziendale -che è l'opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato- il concordato che trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, mentre è concordato liquidatorio quello che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il comma 2 disciplina il contenuto del piano che supporta la domanda di concordato con continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi, precisando che l'attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, l'impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato. Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l'attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall'art. 6, comma 1, lettera i), che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità dell'imprenditore.

Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell'imprenditore debitore, ma anche quella in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza della cessione al medesimo dell'azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva - oppure in esito alla stipula di altri contratti quali l'usufrutto, l'affitto, anche se anteriori alla presentazione del ricorso, o mediante conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione.

Il comma 2 dell'art. 84 del CCII prevede che ... In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci ...

In proposito, occorre sottolineare che non avrebbe senso imporre la redazione di piani di cassa e di fabbisogni economici, se non in presenza di una effettiva prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della procedura. ed è proprio l'inerente rischio d'impresa posto a carico della massa che spiega la necessaria attestazione della convenienza per i creditori.

Pertanto, la prosecuzione dell'attività di impresa in corso di procedura è un elemento non solo sufficiente, ma anche necessario al fine dell'applicazione della disciplina specifica del concordato con continuità aziendale: in altri termini, se vi è prosecuzione di attività da parte del debitore, è sempre integrata la fattispecie all'uopo prevista dall'art. 84 CCII.

Concludendo, il concordato in continuità aziendale diretta non può prescindere dalla prosecuzione dell'attività: si tratta dell'opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente, in quanto finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato; il concordato trae quindi i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale"

Per quanto di nostra conoscenza, l'amministratore unico, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423 co. 5 c.c.

I dati salienti che emergono dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 sono i seguenti:

- Perdita di esercizio pari ad euro 9.563.803
- Patrimonio netto negativo per euro 10.542.017
- Una fortissima riduzione, rispetto all'esercizio precedente, dei crediti (- 80,37%) anche a seguito della svalutazione operata
- Un forte incremento, rispetto all'esercizio precedente, dei debiti (+ 27,8%) trainato dall'incremento dei debiti tributari
- Una contrazione rispetto all'esercizio precedente del 38,35% dei ricavi delle vendite e prestazioni.

4) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Considerate le risultanze dell'attività da noi svolta, si invita ancora una volta il socio nonché l'amministratore unico ad attivarsi al fine di superare la forte criticità esistente ed evidente nell'assetto organizzativo della società al fine di improntare la gestione ai canoni di una "corretta amministrazione".

La principale criticità del bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 è rappresentata dal fatto che il ripristino del patrimonio netto a valore positivo è previsto solo grazie agli effetti contabili dello stralcio concordatario.

E' evidente che il dissesto patrimoniale della società ha origini ben più lontane del 2021 atteso che già nel 2019, il dichiarato dissesto del socio unico Comune di Cosenza, avrebbe imposto la rilevazione della perdita su crediti in capo alla società, anche attraverso accantonamenti prudenziali, già nel bilancio 2019.

La evidenziazione della carenza della struttura organizzativa si è palesata tutta a seguito di alcune verifiche a campione poste su alcune partite contabili. In particolare:

- È stato rilevato un maggior accantonamento TFR per euro 407.889 per adeguare il fondo TFR alla reale consistenza. Tale operazione evidenzia che c'è stato l'occultamento di costi in esercizi precedenti nonché una sottostima della speculare partita debitoria;

5) Conclusioni

Per quanto esposto, pur in presenza delle criticità sopra rilevate per le quali si richiedono specifici interventi per il loro superamento, non rileviamo motivi ostativi all'approvazione, da parte del socio, del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come redatto dall'amministratore unico.

Cosenza 7 luglio 2023

Dott. Carlo Cannataro.....

Dott.ssa Sandra Salemmi.....

Dott. Antonio Naso.....